

Commissione Nazionale di
garanzia
Sede
cng@partitodemocratico.it

Comitato di garanzia del PD
Sede
garanzia@pdlazio.it

Al Comitato di garanzia del Partito Democratico

Ricorso

Proposto dall'Avv. **Jean Paul de Jorio**, c.f. [redacted], in proprio e n.q. di
Segretario del Circolo tematico di Politica estera; **Gabriele** [redacted] c.f.
[redacted]; **Christian** [redacted], c.f. [redacted];
Alessandro [redacted] c.f. [redacted], **Federico** [redacted] c.f.
[redacted] che si rappresentano e difendono da sé medesimi, tutti
domiciliati presso lo studio del primo in Piazza del Fante n. 10, Roma

contro

Partito Democratico Federazione di Roma, [redacted], con sede corrente in
Via Aldo Manunzio n. 93, in persona del legale rappresentante pro tempore [redacted]

per l'annullamento previa sospensiva

del provvedimento del 17 febbraio 2023, notificato in pari data, a firma del tesoriere e legale rappresentante del Partito Democratico Federazione di Roma [REDACTED] che ha annullato le tessere degli iscritti del Circolo tematico di Politica estera, nonché di tutti gli atti ad esso inerenti, presupposti e conseguenti (All.01).

IN FATTO

I deducenti sono tutti iscritti presso il Circolo tematico di Politica estera di Roma.

Dal momento della sua fondazione, il Circolo si è impegnato nell'attività partitica ed elettorale cercando di colmare il divario tra politica e società civile (come dimostrano le numerose manifestazioni organizzate negli anni).

Il numero dei suoi aderenti è cresciuto sensibilmente giacché nel 2020 gli iscritti al Circolo sono stati 55, nel 2021 essi sono saliti a 77 per giungere nel 2022 a 104 (iscrizioni queste ultime in larga parte effettuate tra il luglio ed il settembre 2022).

In considerazione delle difficoltà riscontrate rispetto agli anni scorsi in virtù dell'obbligo di effettuare le iscrizioni sul portale del PD solo tramite Visa o Mastercard o Bonifico online, ed in ossequio al dettato dell'art. 7, comma 2°, del «Regolamento del tesseramento», il Segretario del Circolo tematico inviava in data 11 luglio 2022 rituale istanza al Dipartimento Organizzazione – Ufficio adesione nazionale del PD onde consentire agli iscritti di poter procedere al pagamento in contanti nel limite massimo del *“50% degli iscritti nello stesso circolo riferito al miglior risultato certificato del tesseramento negli anni 2019, 2020, 2021”*.

Come evidenziato sopra, nel 2021 il Circolo ha avuto 77 iscritti, pertanto il 50% corrispondeva a 38,5 iscritti (arrotondati a 39) che potevano essere autorizzati a pagare in contanti.

A tale istanza non vi era alcun riscontro, se non il silenzio assenso da parte del Partito, segno evidente dell'accoglimento della richiesta (favorabilia amplianda, odiosa restringenda).

Si procedeva dunque alle iscrizioni.

Inopinatamente però, in data 17 febbraio 2023, **alle ore 22,58 di sera**, cioè il giorno antecedente al congresso di circolo, veniva notificato al Segretario del Circolo tematico medesimo un provvedimento dal seguente letterale tenore: *“secondo il regolamento sul Tesseramento, approvato dalla Direzione Nazionale il 27 febbraio 2022, all’art. 7 comma 1: “La richiesta di iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito positivo della procedura. È fatto divieto di pagare con lo stesso strumento di pagamento più di 3 iscrizioni”. Le tessere nell’elenco in allegato risultano annullate”*.

Tale decisione ha precluso in maniera palesemente arbitraria ed illegittima agli odierni ricorrenti e a tutti gli iscritti al Circolo tematico di Politica estera di poter esercitare i loro diritti jure pleno.

Come cennato, il provvedimento – e la sua tempistica – hanno impedito che si celebrasse il Congresso di circolo il giorno 18/02/2023 incidendo in negativo sulle dinamiche democratico-rappresentative interne giacché agli iscritti medesimi sarà precluso di votare il prossimo 26 febbraio per il Segretario/a del Partito, né tantomeno potranno partecipare alle consultazioni che verranno indette nel corso dell’anno per eleggere i componenti delle assise rappresentative intrapartitiche (si noti altresì, a riprova della illegittimità della condotta serbata dal PD Federazione di Roma, che le richieste inviate al Partito per entrare in possesso delle tessere e dei moduli per effettuare il rinnovo degli iscritti sono rimaste inevase [All.08]).

La decisione de qua lede dunque i diritti degli iscritti contravvenendo ai requisiti minimi di democraticità, conoscibilità, certezza e trasparenza che trovano riscontro nella disciplina statutaria e regolamentare e ancor prima a livello costituzionale e normativo.

La decisione gravata si riflette in negativo sul PD anche a livello reputazionale e di immagine, tanto che sorge spontaneo richiamare il pensiero di Piero Calamandrei secondo il quale *“una democrazia non può essere tale se non sono democratici anche*

i partiti in cui si formano i programmi e in cui scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti con sistemi democratici”.

Premesso quanto sopra, i deducenti ritengono che il provvedimento gravato, come pure il sotteso provvedimento, siano viziati da illegittimità manifesta, sviamento ed eccesso di potere per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I

Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2, 3, 18 e 49 della Costituzione; eccesso di potere; sviamento; erroneità/insufficienza della motivazione; travisamento dei fatti; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 3, comma 2°, lett. d) del D.L. 28/12/2013 n. 149; inosservanza dell’articolo 7, comma 2°, del «Regolamento del Tesseramento»; difetto di istruttoria; Violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 3, comma 4° del D.L. 28/12/2013, n. 149; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 1180 del Cod. civ.

Il provvedimento impugnato lede diritti di «caratura» costituzionale ed è il frutto di una quanto mai superficiale ed unilaterale «lettura» della disciplina statutaria come pure del «Regolamento del Tesseramento».

La decisione gravata si appalesa erronea, oltre che illegittima, sotto plurimi profili, tant’è che la motivazione della stessa si risolve in una serie di tautologie.

Allorquando si afferma del tutto apoditticamente che *“secondo il regolamento del tesseramento, approvato dalla Direzione Nazionale il 27 febbraio 2022, all’art. 7 comma 1: “La richiesta di iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito positivo della procedura. È fatto divieto di pagare con lo stesso strumento di pagamento più di 3 iscrizioni”. Le tessere nell’elenco in allegato risultano annullate” (All.01)*, si

«sorvola» su di una circostanza dirimente, e cioè che il Segretario del Circolo tematico Jean Paul de Jorio aveva presentato rituale istanza al Dipartimento Organizzazione – Ufficio adesione nazionale, chiedendo una deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2°, del «Regolamento del Tesseramento» con raccomandata a/r dell'11-12 luglio 2022 (All. 05).

Recita infatti tale ultima disposizione, totalmente obliterata dal Tesoriere e legale rappresentante della Federazione romana del PD: *“Limitatamente all'anno 2022, i segretari di circolo o i loro delegati possono richiedere al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale che sia accolta la richiesta di iscrizione di coloro i quali, in quanto non titolari di conto corrente bancario o postale, possano effettuare il pagamento della quota di iscrizione soltanto in contanti. In questo caso, che può riferirsi a un numero massimo di richiedenti pari al 50% degli iscritti nello stesso circolo riferito al miglior risultato certificato del tesseramento negli anni 2019, 2020, 2021, il segretario di un circolo o un suo delegato trasmette ... la richiesta di tesseramento, accompagnata dalla descrizione dei motivi per i quali è stato necessario effettuare il pagamento in contanti ... L'iscrizione si perfeziona con il versamento, da parte del segretario del circolo o di un suo delegato, delle corrispondenti quote di iscrizione ... secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Organizzazione- Ufficio adesioni nazionale”*.

Prescrizione a cui si è scrupolosamente attenuto il segretario del Circolo tematico che nell'istanza richiamata, così si esprimeva: *“- il sottoscritto Avv. Jean Paul de Jorio – n.q. di Segretario del Circolo tematico di Politica estera della Federazione di Roma – ha riscontrato che numerosi aderenti al Circolo medesimo non sono in possesso di conto corrente bancario o postale, oppure hanno scarsa dimestichezza con i mezzi informatici o con le modalità di pagamento online (anche in ragione della loro età); – il numero di iscritti al Circolo nell'anno 2021 era pari a 77 persone; - il «Regolamento del Tesseramento» del 27 febbraio 2022 all'art. 7, comma 2°, sancisce che “Limitatamente all'anno 2022, i segretari di circolo o i loro delegati possono*

richiedere al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale che sia accolta la richiesta di iscrizione di coloro i quali, in quanto non titolari di conto corrente bancario o postale, possano effettuare il pagamento della quota di iscrizione soltanto in contanti” ...; ciò premesso sottolineo che una decisione in senso favorevole rispetto alla presente richiesta risulterebbe inclusiva e conforme al principio di eguaglianza oltre che del disposto dell’art. 1180 del Cod. civ. ...
CHIEDE al Partito Democratico – Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale di voler accogliere la presente istanza e consentire nel limite del 50% dei 77 iscritti al Circolo tematico, il pagamento in contanti o con altri mezzi”.

A tale Istanza non faceva seguito alcun riscontro da parte del Partito, dovendosi perciò invocare il silenzio assenso rispetto alla richiesta ivi formulata.

Circostanze quelle appena poste in rilievo che non sono state minimamente tenute in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, e nella sottesa istruttoria (tant’è che neppure le menziona).

A ciò si aggiunga che l’annullamento delle iscrizioni e le ragioni addotte a sostegno di tale decisione risultano incompatibili con il disposto dell’art. 3, comma 4° del D.L. 28712/2013, n. 149 secondo cui *“per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia”.*

Orbene, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 1°, del «Regolamento del tesseramento», oltre a non trovare alcun riscontro nello Statuto del PD si pone in insanabile contrasto sia con il Codice civile, che con il dettato della nostra «Legge fondamentale».

Sotto un primo profilo si segnala il disposto dell’art. 1180 de Cod. civ. secondo il quale *“L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo”.*

Nel caso di specie si trattava di un «atto di interesse», giacché come evidenziato, molti iscritti o persone che volevano iscriversi al Partito Democratico non avevano la possibilità di farlo per le seguenti ragioni: **a)** scarsa dimestichezza con gli strumenti

di pagamento elettronici; **b)** il pagamento era possibile solo con le carte di credito Visa e Mastercard (era preclusa la possibilità di utilizzare il Bancomat o altre carte di credito); **c)** in considerazione del numero crescente di «furti di identità» e di truffe online – e di tutto ciò che ne consegue anche solo a livello di patemi, ansie e stress – molte persone sono ostili ad effettuare transazioni su internet.

Allo stesso modo, la disposizione di cui all'art. 7, comma 1°, del «Regolamento» si pone in contrasto con il principio di legalità e con il “*metodo democratico*” sancito nella nostra Costituzione, violando altresì il principio di eguaglianza in quanto crea una sperequazione tra iscritti (chi sa utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici o è in possesso della carta di credito «giusta» ha i titoli per far parte del PD, mentre gli altri debbono esserne esclusi), costituendo a tutti gli effetti una indebita barriera di ingresso al PD. La richiamata disposizione regolamentare va perciò considerata viziata da nullità/inesistenza che ne inficia ab origine l'applicabilità.

II

Violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione; violazione e comunque falsa applicazione del principio del legittimo affidamento; Inosservanza dell'art. 11 del «Regolamento del Tesseramento»; violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1, 4, 17 e 47 dello Statuto; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; Ingiustizia manifesta; eccesso di potere; sviamento; violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 3, comma 2°, lett. d) del D.L. 28/12/2013 n. 149.

L'annullamento delle iscrizioni degli aderenti al Circolo tematico di Politica estera è ultroneo, anzi costituisce a tutti gli effetti un atto di arbitrio che vulnera non solo le disposizioni statutarie o regolamentari interne, ma disposizioni costituzionali e normative inderogabili. Quella impugnato costituisce una cripto-sanzione del tutto immotivata, gravemente lesiva della sfera giuridica del Circolo e dei singoli iscritti.

Il provvedimento impugnato risulta lesivo di plurime disposizioni statutarie, in specie quelle poste a presidio della democrazia interna (art. 1), dei diritti dei singoli iscritti (art. 4), dei diritti del Circolo quale “*unità organizzativa di base*” (art. 17) e del diritto di difesa (art. 47).

Le garanzie partecipative e defensionali riconosciute statutariamente agli iscritti ed al Circolo sono state tutte obliterate, in primis quelle relative alla trasparenza, alla conoscibilità ed alla partecipazione.

La sera prima del Congresso di circolo (che doveva svolgersi il giorno 18/02/2023), inaudita altera parte, le iscrizioni effettuate molti mesi prima dai singoli iscritti, sono state tutte surrettiziamente annullate, e ciò in spregio ai più elementari canoni del contraddittorio e defensionali in quanto a nessuno di essi è stata data la possibilità di essere sentiti dal Partito. Se il segretario del circolo o i componenti del direttivo fossero stati convocati, essi avrebbero potuto agevolmente confutare le contestazioni mosse nei confronti degli iscritti, consentendo a questi ultimi di partecipare alla vita del Partito, evitando allo stesso modo il presente contenzioso.

Occorre peraltro porre in rilievo come il modus operandi seguito dal tesoriere, ed il provvedimento che ha concluso il procedimento di annullamento contrastino altresì con i dettami dell’art. 11 del Regolamento del Tesseramento, e, a livello giuridico con il principio di legittimo affidamento. La disposizione regolamentare prevedeva infatti la “*condivisione*” mensile dell’elenco dei “*richiedenti l’iscrizione*”, a cui si accompagnava il sindacato del possesso dei relativi requisiti per l’adesione al Partito. Orbene, le iscrizioni degli aderenti al Circolo sono avvenute in larga parte tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2022, pertanto eventuali contestazioni dovevano essere mosse ben prima della notte tra il 17 e 18 febbraio 2023, come invece avvenuto. Da ciò discende una grave violazione di disposizioni costituzionali incompressibili, come il diritto di difesa – che trova applicazione anche nei rapporti tra privati – ma pure dell’art. 3 del D.L. 28/12/2013, n. 149 (che oltre ad abolire il

finanziamento pubblico diretto, contiene disposizioni in materia di trasparenza e democraticità dei partiti). Quest'ultima norma, e più precisamente al comma 2°, nel richiamare il rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione Europea pone un particolare accento su *“i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito”*. Testo legislativo che nel caso di specie pare insanabilmente violato dal provvedimento impugnato.

Può peraltro essere contestato al Partito sotto l'aspetto civilistico l'indebito arricchimento (di cui all'art. 2041 del Cod. civ.), e, sotto il profilo penalistico l'appropriazione indebita (ex art. 646 c.p.).

Occorre poi segnalare le numerose anomalie, opacità e distorsioni nell'istruttoria sottesa sempre al provvedimento impugnato.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti: **a)** all'elenco allegato al provvedimento della Federazione romana, mancano peraltro numerosi e storici iscritti, tra questi i Sigg. Alessandro e Massimo [redacted] come pure Mirella [redacted] che hanno effettuato il pagamento della tessera con la Carta di credito n.

[redacted] **b)** in maniera per vero inspiegabile, Francesca [redacted] risulta iscritta per ben tre volte (sic!?) **c)** numerosi iscritti al Circolo tematico sono

stati invece iscritti ex officio a determinati Circoli territoriali (come nel caso di Christian [redacted], che si è ritrovato inopinatamente iscritto al Circolo dell'Esquilino [All. 06]). Sorge spontaneo chiedersi come mai, se la loro iscrizione è viziata, tanto da condurre al suo annullamento, essa è invece esente da «mende» o da «vizi» allorquando si tratta di «dirottare» il medesimo iscritto presso un altro

circolo?!? **Delle due l'una, tertium non datur!!!; d)** i diritti degli iscritti al Circolo sono poi garantiti a fasi alterne, come dimostra il fatto che agli stessi è stato consentito di raccogliere le firme per i candidati alla Segreteria del PD, ma non di partecipare al voto (All. 07)!!!

Circostanze, quelle appena poste in rilievo, da cui emerge l'estrema contraddittorietà e dunque l'eccesso di potere che vizia la decisione gravata.

P.T.M.

Voglia il Comitato di garanzia adito – *contrariis reiectis* – e previa suspensiva, accogliere il ricorso e così disporre

- 1) annullare la decisione del Tesoriere romano del 17 febbraio che invalida le tessere del Circolo tematico di politica estera, 2023 nonché tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali a tale provvedimento;
- 2) conseguentemente, disporre la reviviscenza di tutte le iscrizioni al Circolo medesimo;
- 3) in sede cautelare consentire a tutti gli iscritti di partecipare in via interinale alle attività tutte del Partito Democratico in considerazione della contestuale presenza sia del *fumus* che del *periculum in mora*

I ricorrenti chiedono di essere uditi dal Comitato di garanzia

Si allegano:

- 1) Provvedimento del 17 febbraio 2023 impugnato;
- 2) Iscritti al Circolo tematico 2020;
- 3) Iscritti al Circolo tematico 2021;
- 4) Elenco Iscritti 2022;
- 5) Istanza presentata al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale del PD ai sensi dell'art. 7, comma 2°;

- 6) Iscritti al Circolo tematico di Politica estera trasferiti ex officio ad altri Circoli;
- 7) Firme raccolte nel 2023 tra gli aderenti al Circolo tematico a sostegno dei candidati alla segreteria;
- 8) Corrispondenza con il Partito;
- 9) Documento d'identità dei ricorrenti

Roma, li 22 febbraio 2023

[Redacted signature]

Ch [Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]
Jean Paul de Jorio

[Redacted signature]